

**Potere di controllo del Procuratore della Repubblica, direttamente o tramite il Procuratore aggiunto, sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici.**

*(Risposta a quesito del 14 ottobre 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 ottobre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito proposto in data 23 gennaio 2008 dal sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di ... dott. ... in ordine ai limiti all'esercizio del potere di visto di legittimità da parte del Procuratore della Repubblica, direttamente o tramite il Procuratore aggiunto, relativamente ai decreti di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici;

**PREMESSO**

In data 10 novembre 2004 il sostituto Procuratore della Repubblica dott. ... liquidava con decreto il compenso ad un collegio di consulenti tecnici nominati in materia di edilizia ed urbanistica. Detto provvedimento veniva trasmesso dalla segreteria all'Ufficio Liquidazioni e da questo, come da direttiva interna, al visto del Procuratore aggiunto. Sorta una diversità di vedute tra quest'ultimo e la prima in ordine alla disciplina da applicare per la liquidazione di detta parcella, il Procuratore aggiunto con provvedimento 26 novembre 2007 sostituiva il decreto originariamente emesso con uno proprio avente diversa liquidazione dei compensi.

In relazione a detto provvedimento presentava odierno quesito il dott. ... avente ad oggetto la possibilità per il Procuratore aggiunto di seguire la procedura sopra detta in ragione della previsione del potere di assenso/visto, successivo all'emissione, conferitogli dalle direttive organizzative dell'Ufficio.

**OSSERVA**

Ai sensi dell'art. 168 del TU n.115 del 2002 sulle spese di giustizia, la liquidazione del compenso spetta al “magistrato procedente” che provvede con decreto di pagamento, sia esso il giudice o il pubblico ministero ai sensi dell'art. 3 del medesimo TU.

La natura di tale decreto, allorquando emesso, è quella di provvedimento giurisdizionale che, pertanto, può essere impugnato ma non revocato e/o sostituito da colui che lo ha sottoscritto o dai suoi superiori gerarchici. A conferma di tale opzione si veda, per tutte, la recente sentenza Cass. Penale, sez. IV, n. 44564 dell'11 novembre 2008, ric. Saitta ed altri, che ha, tra l'altro, affermato “Il provvedimento di liquidazione del compenso per l'ausiliare del giudice ha natura giurisdizionale e, come tale, non può essere revocato d'ufficio dal medesimo giudice che lo ha emesso. Il PM, come anche il Procuratore generale, hanno la possibilità di impugnare il provvedimento di liquidazione suddetto, ma non di revocarlo anche implicitamente mediante un secondo decreto sostitutivo del primo. Una volta emesso il decreto il medesimo ufficio non può quindi pretendere di emetterne un secondo e, a questi fini, è del tutto irrilevante l'organizzazione gerarchica dell'ufficio del P.M. che rileva solo all'interno dell'ufficio stesso ma non nei confronti dei terzi per i quali può rilevare solo il provvedimento emesso dall'ufficio ed è a tal fine indifferente la persona fisica che lo ha emesso e la posizione gerarchica da essa rivestita”.

Se tale è il campo in cui ci si muove dal punto di vista strettamente giurisdizionale, deve essere, invece, affrontato più diffusamente il profilo dell'organizzazione dell'ufficio che maggiormente interessa in questa sede, alla luce anche del nuovo ordinamento conferito agli uffici di Procura dal D.Lvo n.106/2006. Ebbene, se è vero che la circostanza che fosse previsto un potere di visto del Procuratore Aggiunto successivo all'emissione del decreto di liquidazione non poteva tradursi nella sostituzione di un provvedimento giurisdizionale già giuridicamente esistente, non può sottacersi che la nuova disciplina in materia di assetto di uffici di Procura, entrata in vigore come detto con l'approvazione del D.Lvo 20 febbraio 2006 n. 106, ha certamente inteso prevedere una gerarchizzazione dei rapporti interni, che, pur non consentendo un potere di revoca su di un provvedimento giurisdizionale emesso, conferisce al Procuratore ed ai Procuratori aggiunti prerogative di vigilanza e di coordinamento dell'attività dei sostituti anche nella fase preliminare a quella dell'emissione di provvedimenti quali quelli in esame.

Dunque, nel caso di specie, la questione deve essere affrontata dal punto di vista dell'organizzazione interna dell'ufficio di Procura, che ben può dotarsi di regole utili a consentire, attraverso un'adeguata procedimentalizzazione dell'emissione del decreto di liquidazione, l'opportuna verifica del Procuratore o del Procuratore aggiunto delegato, eventualmente anche mediante lo strumento del visto/assenso preliminare all'emissione di provvedimenti ritenuti di particolare delicatezza o di speciale interesse quali quelli di liquidazione di compensi spettanti ai consulenti tecnici, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità di operato dell'Ufficio e la congruità delle liquidazioni. Una puntuale previsione organizzativa appare altresì utile al fine di chiarire i reciproci compiti in un'ottica di collaborazione tra Sostituti Procuratori, Procuratore della Repubblica e Procuratori aggiunti finalizzata al miglior rendimento dell'ufficio.

delibera

di rispondere nel senso che, sebbene non sia consentito al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore aggiunto delegato, sostituire con altro provvedimento differente il decreto di liquidazione già emesso dal Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento in favore di consulenti tecnici nominati, l'Ufficio di Procura nell'ambito della propria organizzazione interna, ben può dotarsi di regole utili a consentire, attraverso un'adeguata procedimentalizzazione dell'emissione del decreto di liquidazione, l'opportuna verifica da parte del Procuratore o del Procuratore aggiunto delegato, eventualmente anche mediante lo strumento del visto/assenso preliminare da apporre anche sui provvedimenti di liquidazione di compensi spettanti ai consulenti tecnici, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità di operato dell'Ufficio e la congruità delle liquidazioni ai consulenti stessi, utile a chiarire i reciproci compiti in un'ottica di collaborazione.”